

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO È UN AIUTO, NON UNA GABBIA

La Cassazione ha chiarito che chi è soggetto a questa misura può sposarsi liberamente

È molto frequente che una persona anziana abbia un amministratore di sostegno, generalmente un familiare (il coniuge o un figlio), talvolta un professionista.

Essere assistiti da un amministratore di sostegno, però, non significa affatto essere privati della possibilità di prendere qualsiasi decisione che abbia contenuto ed effetti giuridici.

L'amministrazione di sostegno, infatti, è cosa ben diversa dall'interdizione che priva chi la subisce della capacità di agire e che presuppone una condizione di infermità di mente abituale. Viceversa, l'amministratore di sostegno può essere nominato anche a persone del tutto lucide che, per malattia o semplicemente per l'età, si trovano in difficoltà nel gestire i propri interessi economici.

Questi principi, ben chiari nella legge, vengono spesso dimenticati nella prassi e **accade talvolta che l'amministrato si trovi in balia del proprio**



amministratore e che i suoi desideri e la sua volontà vengano in tutto o in parte ignorati.



Che l'amministrazione di sostegno non debba essere una gabbia, ma solo un aiuto lo ha ribadito recentemente la Corte di Cassazione (con sentenza 2 ottobre 2023, n. 27691) affrontando il tema del matrimonio.

I supremi giudici hanno chiarito che la persona cui è stato nominato un amministratore di sostegno può contrarre matrimonio e che per farlo non deve chie-

dere alcuna autorizzazione. Infatti, mentre il Codice civile, all'art. 85, esclude che l'interdetto possa contrarre matrimonio, non esiste per la persona assoggettata ad

La domanda

Nella scelta dell'amministratore di sostegno conta la volontà della persona destinataria della misura?

— **Sì**, e si può che anche indicare, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, la persona a cui si vuole che l'incarico venga affidato in caso di una propria futura incapacità.

↓

Cosa dice la norma

Secondo l'art. 409 del Codice civile: «il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana». Inoltre, secondo l'art. 410 del Codice civile: «**nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario**».

amministrazione di sostegno alcun divieto di legge.

Non solo, al beneficiario di amministrazione di sostegno non può essere applicato per analogia il divieto contenuto nell'art. 85 proprio perché interdizione e inabilitazione hanno presupposti e finalità molti diversi.

Pertanto, a meno che il giudice, nell'atto di nomina o con provvedimento successivo, non preveda espressamente che la persona amministrata sia privata del diritto personalissimo di contrarre matrimonio, la possibilità di convolare a nozze resta libera.